

- Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione resa di concerto con l'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza attiva dr. Miner vini;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie e dal Dirigente del Settore Personale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- Di procedere, pertanto, alla revoca della D.G.R. n. 249 del 07/03/2006 avente ad oggetto: "P.O.R. Puglia 2000-2006. Nomina responsabile della misura 1.1 Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali";
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di trasmettere a cura del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, il presente provvedimento al Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2006, n. 598

Legge Regionale 25 agosto 2005, n. 17 – art. 8 – Deliberazione Giunta regionale 4 agosto 2004, n. 1104 "Piano regionale delle Politiche Sociali". Integrazione linee guida e modifica Atto d'indirizzo e coordinamento.

L'Assessore alla Solidarietà sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politica per le persone e le famiglie, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sistema

Integrato Servizi Sociali d'intesa con la Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione SocioSanitaria, riferisce:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1104 del 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 26 agosto 2004, ha approvato il "Piano Regionale delle Politiche Sociali Interventi e Servizi in Puglia", ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17. Detto Piano ha disciplinato il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato inoltre, le linee guida e gli atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del medesimo Piano.

Il Piano delle Politiche Sociali ha, in particolare, ha definito:

- a) le scelte strategiche;
- b) gli obiettivi prioritari di intervento per ambito territoriale;
- c) le azioni per il sostegno delle funzioni di governo;
- d) l'integrazione con le altre politiche regionali;
- e) le azioni di assistenza a supporto dei Comuni per la redazione e l'attuazione dei Piani di Zona;
- f) gli attori della rete integrata dei servizi;
- g) la programmazione finanziaria;
- h) le linee guida per la stesura dei Piani di Zona.

A distanza di circa un anno e mezzo dalla approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1104 del 4 agosto 2004 sono emersi, dal percorso attuativo sull'intero territorio regionale e da alcune novità della legislazione regionale, importanti elementi che richiedono di apportare alcune modifiche alle linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona nonché alle linee guida contenute nell'Atto di indirizzo per l'attuazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con la stessa deliberazione.

Le modifiche che si propongono di approvare sono le seguenti:

1. Modifiche del percorso di stesura e approvazione del Piano Sociale di Zona

Nella definizione di tutti gli aspetti sopra elencati, la Giunta Regionale ha tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, ed in particolare per quanto attiene gli attori della rete integrata dei servizi ed il percorso per la stesura dei Piani di Zona, il comma 1 dell'art. 4 della stessa legge regionale così recita: "Gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari corrispondono alle circoscrizioni territoriali dei distretti socio-sanitari. Il Comune capofila dell'ambito territoriale è di norma il Comune sede del distretto socio-sanitario, salvo diversa determinazione della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale."

Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2003, inoltre, precisa che "La gestione associata dei servizi socio-assistenziali è, di norma esercitata dai Comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario", ed il comma 2 del richiamato art. 4: "La Giunta Regionale, su proposta dei Comuni interessati e sentito il parere delle Province territorialmente competenti, può determinare un diverso assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali. Le eventuali modifiche nell'assetto circoscrizionale degli ambiti territoriali devono intervenire entro la data di approvazione del piano regionale socio-assistenziale e, comunque, non oltre la data di decorrenza dei termini di avvio per il lavoro di stesura dei piani sociali di zona."

Stante quanto previsto dai suddetti articoli della l.r. n. 17/2003 e quanto espresso nel Piano Regionale delle Politiche Sociali approvato con deliberazione n. 1104/2004, ad oggi, tutti gli ambiti territoriali pugliesi hanno approvato con accordo di programma la Prima Parte dei Piani Sociali di Zona, trasmessa successivamente in Regione per l'approvazione e per il relativo finanziamento. L'assetto circoscrizionale di tutti gli ambiti territoriali è risultato coincidente con quello dei relativi distretti sociosanitari, sulla base dei Comuni sottoscrittori dei relativi accordi di programma per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona.

La gran parte degli ambiti territoriali è, inoltre,

impegnata nel completamento della stesura della Seconda Parte dei Piani Sociali di Zona con la progettazione di dettaglio.

Per alcuni ambiti territoriali si è rilevata una situazione di stasi nelle fasi di completamento della progettazione di dettaglio e nell'avvio dell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nei rispettivi Piani Sociali di Zona, a causa delle modifiche introdotte nei confini dei distretti sociosanitari dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 11, concernente "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali)".

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1611 del 22/11/2005, i distretti sociosanitari sono stati così modificati:

- a. "nella ASL Fg/2 il territorio di Zapponeta è annesso al Distretto n. 1 di Manfredonia;
- b. nella ASL BAT/1, i territori facenti capo ai Comuni di Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli costituiscono il Distretto n. 1 della nuova Azienda USL. I Distretti n. 1 (Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola) della USL BA/1 diventano i Distretti n. 2 e 3 della USL BAT/1; l'ambito territoriale del Comune di Barletta va a costituire il Distretto n. 4; gli ambiti territoriali dei Comuni di Trani e Bisceglie vanno a costituire il Distretto n. 5;
- c. nella ASL BA/2 i Comuni di Paio del Colle e Bitonto costituiscono l'ambito territoriale del nuovo Distretto n. 1; gli ambiti territoriali dei Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi costituiscono il Distretto n. 2; quelli di Molfetta e Giovinazzo, il Distretto n. 3".

Le modifiche apportate alle circoscrizioni dei distretti sociosanitari richiedono l'adozione di un indirizzo regionale che consenta ai Comuni interessati di assumere le conseguenti decisioni al fine di non determinare ulteriori rallentamenti nella erogazione dei servizi sociali e nell'utilizzo delle risorse in parte già assegnate

Si propone, pertanto, che la Giunta Regionale approvi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003:

- 1) di integrare le linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona di cui al capitolo VIII del Piano regionale per le Politiche Sociali con il seguente paragrafo aggiuntivo:

8.3 - Modifiche all'assetto territoriale dell'Ambito - Adeguamento dei Piani di Zona.

1. *I Comuni interessati dalle variazioni degli assetti circoscrizionali dei distretti sociosanitari intervenute successivamente alla presentazione e approvazione dei Piani di Zona, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, comunicano al Coordinamento Istituzionale, dell'ambito di cui fanno parte, la volontà di confluire con effetto immediato nel nuovo ambito territoriale, ovvero la volontà di rimanere nello stesso ambito per un tempo comunque non superiore alla durata del periodo di attuazione del vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali;*
2. *Il Coordinamento Istituzionale, da convocarsi entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, esprime, con le modalità previste dal proprio regolamento ed entro i successivi sessanta giorni, la propria decisione in merito alla volontà espressa dal Comune o dai Comuni interessati e provvede, in relazione ai diversi casi a:*
 - a) *comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, che il Comune o i Comuni interessati restano nell'ambito territoriale originario per il periodo di tempo definito, senza produrre ulteriori modifiche agli atti di approvazione del Piano Sociale di Zona e alla progettazione di dettaglio, eventualmente già presentata.*
 - b) *comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, il Comune o i Comuni che hanno chiesto l'immediata attuazione del nuovo assetto circoscrizionale. Entro trenta giorni dalla assunzione della decisione da parte del Coordinamento Istituzionale, deve essere concordata con la ASL, originariamente competente e la nuova, la modifica all'accordo di programma in ordine alla programmazione dei servizi sociosanitari e alla compartecipazione finanziaria a valere sul*

Fondo Sanitario Regionale, e conseguentemente definito l'adeguamento del Piano Sociale di Zona.

- c) *ad insediarsi entro il termine di tre mesi, nel caso di costituzione di un nuovo ambito territoriale, per sottoscrivere l'accordo di programma e approvare il piano di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, completo anche della progettazione di dettaglio, che risulterà finanziato dalla sommatoria delle risorse finanziarie assegnate ai singoli Comuni, al netto di quanto eventualmente già speso fino alla data di adesione al nuovo ambito territoriale. L'ambito territoriale, dovrà adottare i regolamenti e tutti atti previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.*

3. *Con riferimento ai punti b) e c), il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia con proprio atto accerta le risorse già erogate ed effettivamente non utilizzate dagli ambiti originari riferibili ai Comuni interessati e dispone affinché i Comuni capofila dei rispettivi ambiti territoriali provvedano a trasferire le risorse, attribuibili a ciascun Comune, al Comune capofila del nuovo ambito di competenza.*

- 2) di modificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003, l'atto d'indirizzo e coordinamento di cui alla deliberazione 4 agosto 2004 n. 1104 paragrafo 3. "Interventi per gli Asili nido", fissando a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il termine di scadenza per la presentazione dell'apposita istanza da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per la gestione e la costruzione degli asili nido.

Per gli adempimenti contabili ai sensi della legge regionale n° 28/2001, il presente provvedimento non comporta a carico del bilancio oneri aggiuntivi a quelli previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2004 n. 1104.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regio-

nale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a)" e "d)2 della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori, dal Dirigente dell'Ufficio e dai Dirigenti dei Settori;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di integrare le linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona di cui al capitolo VIII del Piano regionale per le Politiche Sociali con il seguente paragrafo aggiuntivo:

8.3 - Modifiche all'assetto territoriale dell'Ambito - Adeguamento dei Piani di Zona

1. I Comuni interessati dalle variazioni degli assetti circoscrizionali dei distretti sociosanitari intervenute successivamente alla presentazione e approvazione dei Piani di Zona, previa deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, comunicano al Coordinamento Istituzionale, dell'ambito di cui fanno parte, la volontà di confluire con effetto immediato nel nuovo ambito territoriale, ovvero la volontà di rimanere nello stesso ambito per un tempo comunque non superiore alla durata del periodo di attuazione del vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali;
2. Il Coordinamento Istituzionale, da convocarsi entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, esprime, con le modalità previste dal proprio regolamento ed entro i successivi sessanta

giorni, la propria decisione in merito alla volontà espressa dal Comune o dai Comuni interessati e provvede, in relazione ai diversi casi a:

- a) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, che il Comune o i Comuni interessati restano nell'ambito territoriale originario per il periodo di tempo definito, senza produrre ulteriori modifiche agli atti di approvazione del Piano Sociale di Zona e alla progettazione di dettaglio, eventualmente già presentata.
- b) comunicare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione, per gli adempimenti conseguenti, il Comune o i Comuni che hanno chiesto l'immediata attuazione del nuovo assetto circoscrizionale. Entro trenta giorni dalla assunzione della decisione da parte del Coordinamento Istituzionale, deve essere concordata con la ASL, originariamente competente e la nuova, la modifica all'accordo di programma in ordine alla programmazione dei servizi sociosanitari e alla compartecipazione finanziaria a valere sul Fondo Sanitario Regionale, e conseguentemente definito l'adeguamento del Piano Sociale di Zona.
- c) ad insediarsi entro il termine di tre mesi, nel caso di costituzione di un nuovo ambito territoriale, per sottoscrivere l'accordo di programma e approvare il piano di interventi e servizi sociali e sociosanitari, completo anche della progettazione di dettaglio, che risulterà finanziato dalla sommatoria delle risorse finanziarie assegnate ai singoli Comuni, al netto di quanto eventualmente già speso fino alla data di adesione al nuovo ambito territoriale. L'ambito territoriale, dovrà adottare i regolamenti e tutti atti previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

3. Con riferimento ai punti b) e c), il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia con proprio atto accerta le risorse già erogate ed effettivamente non utilizzate dagli ambiti originari riferibili ai Comuni interessati e dispone affinché i Comuni capofila dei rispettivi ambiti territoriali provvedano a

trasferire le risorse, attribuibili a ciascun Comune, al Comune capofila del nuovo ambito di competenza.

- di modificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. n. 17/2003, l'atto d'indirizzo e coordinamento di cui alla deliberazione 4 agosto 2004 n. 1104 paragrafo 3. "Interventi per gli Asili nido" fissando a 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il termine di scadenza per la presentazione, al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, dell'apposita istanza da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per la gestione e la costruzione degli asili nido.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2006, n. 599

Legge 289/2002, art. 80 comma 21. Proposta di riprogrammazione economie relative a 1° Piano straordinario messa in sicurezza edifici scolastici in zona sismica approvato con Delibera Giunta Regionale n. 384/2004.

L'Assessore con delega al Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Edilizia Scolastica del Settore Diritto allo studio, confermata dal Dirigente dello stesso Settore, riferisce quanto segue:

- la Legge 289/2002 prevede all'art. 80 comma 21 l'inserimento, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono nel territorio delle zone soggette a rischio sismico.

- In attuazione di dette leggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto un primo programma stralcio relativo all'anno 2002 del piano straordinario complessivo, che è stato approvato con delibera CIPE n. 102/2004, in cui sono state recepite le proposte di programma presentate dalle Regioni, tra cui quella della Puglia, approvata con D.G.R. n. 384/2004.

Nel 1° piano stralcio, annualità 2002 proposto dalla Regione Puglia, è stata data priorità agli edifici scolastici dichiarati inagibili, siti nei comuni rientranti nel cratere del sisma del 2002, segnalati dal Commissario per l'emergenza sismica e dal Genio Civile di Foggia.

In sede di avvio delle procedure di attuazione del 1° Piano stralcio-annualità 2002, i Comuni di Celenza Valfortore, San Marco Lacatola e Volturino hanno espressamente rinunciato ai finanziamenti assegnati loro nel predetto piano, per accedere ai più congrui finanziamenti del P.O.R. previsti per gli stessi interventi nella D.G.R. 160/2005, successiva a detto piano.

Conseguentemente, in riferimento al 1° Piano stralcio - annualità 2002, proposto dalla Regione Puglia ed approvato con Delibera CIPE 102/2004, si sono verificate le seguenti economie:

- **Euro 500.000,00** già assegnati a CELENZA VALFORTORE - Scuole Materne Via S. Nicola
- **Euro 250.000,00** già assegnati a SAN MARCO LA CATOLA - Scuola Media Via Cairoli
- **Euro 225.000,00** già assegnati a VOLTURINO - Scuola Elem. Media ed. 2/3 Via delle Scuole

per un importo complessivo, pari ad Euro 975.000,00.

Atteso che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Intesa Istituzionale del 13 ottobre 2005, le Regioni possono proporre al Ministero ed al MIUR la modulazione delle previsioni del programma, a seguito di accertate esigenze e mutate necessità nel frattempo appalesatesi, nell'ambito della dotazione finanziaria a ciascuna di esse assegnata, e che l'art. 6 della stessa Intesa prevede che le risorse non utilizzate possono essere riprogrammate per altri interventi rispondenti alle finalità dell'art. 80 comma 21